

- a) per tragitti inferiori a 200 km (andata e ritorno) non è corrisposta nessuna indennità giornaliera;
- b) l'indennità di soggiorno giornaliera è corrisposta soltanto previa presentazione dei documenti giustificativi, attestanti che l'interessato era presente nel luogo di destinazione;
- c) l'indennità di soggiorno giornaliera consiste in un pagamento forfetario che copre tutte le spese di soggiorno, inclusi pasti, trasporti locali, compreso il trasporto da e per l'aeroporto o la stazione, assicurazioni e spese varie;
- d) l'indennità di soggiorno giornaliera è versata secondo le tariffe fisse indicate alla clausola I.5.3;
- e) le spese di alloggio sono rimborsate previa presentazione dei documenti giustificativi, attestanti i pernottamenti necessari nel luogo di destinazione, a concorrenza del massimale forfetario indicato alla clausola I.5.3.

**II.22.5** L'amministrazione aggiudicatrice rimborsa il costo del trasporto di attrezzature o bagagli non accompagnati previa sua approvazione scritta delle spese.

## **II.23. RECUPERO**

**II.23.1** Se a norma del CQ dev'essere recuperato un importo, il contraente deve rimborsare all'amministrazione aggiudicatrice l'importo in questione.

### **II.23.2. Procedura di recupero**

Prima di procedere al recupero, l'amministrazione aggiudicatrice deve *comunicare formalmente* al contraente l'intenzione di recuperare l'importo in questione, specificando l'ammontare e i motivi del recupero nonché invitandolo a presentare eventuali osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Se non vengono presentate osservazioni oppure se, nonostante le osservazioni presentate, l'amministrazione aggiudicatrice decide di proseguire la procedura di recupero, essa deve confermare il recupero *comunicando formalmente* al contraente una nota di addebito, con indicazione della data di pagamento. Il contraente deve effettuare il pagamento secondo le disposizioni stabilite nella nota di addebito.

Se alla data di scadenza del termine di pagamento il contraente non ha ancora effettuato il rimborso, l'amministrazione aggiudicatrice può, previa comunicazione scritta al contraente, recuperare gli importi dovuti:

- (a) mediante compensazione con eventuali importi dovuti al contraente dall'Unione o dalla Comunità europea dell'energia atomica, oppure da un'agenzia esecutiva, allorché esegue il bilancio dell'Unione;
- (b) mediante escussione della garanzia finanziaria se il contraente ne ha presentata una all'amministrazione aggiudicatrice;
- (c) mediante il ricorso alle vie legali.